

Codice A1305A

D.D. 9 novembre 2017, n. 316

**Occupazione temporanea ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della SNAM Rete Gas S.p.A., relative ad immobili siti nei Comuni di CRESCENTINO (VC) e VEROLENGO (TO), necessari per costruzione nuovo gasdotto "Cortemaggiore - Torino - Variante attraversamento fiume DORA BALTEA". Richiesta determinazione indennita' definitive di occupazione e/o asservimento.**

## IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile - dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese - Piazza Santa Barbara n. 7 - ed Uffici in Alessandria - Spalto Gamondio n. 27/29 - volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del nuovo metanodotto "Cortemaggiore - Torino - Variante attraversamento Fiume DORA BALTEA - DN 400 (16") - 24 bar", localizzato nei Comuni di CRESCENTINO (VC) e VEROLENGO (TO), previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Vista la Determinazione dirigenziale n. 15 in data 13.02.2014 con la quale il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., aveva approvato le risultanze della Conferenza di Servizi (riunitasi in data 18.09.2013 ed in data 27.11.2013) che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 09.10.2012;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12, comma 1, lett. A);
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato) larga 8,00 ml per lato rispetto all'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con conseguente adozione di variante urbanistica;

4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Vista l'istanza presentata al Settore Regionale Attività Negoziale e contrattuale – Espropri e Usi Civici, da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo metanodotto, la fornitura in condizioni di sicurezza del gas naturale necessario per soddisfare il previsto sviluppo del mercato locale, in quanto i metanodotti esistenti, sono soggetti ad una progressiva e pericolosa erosione a causa dell'abbassamento dell'alveo del fiume DORA BALTEA.

Visti i piani particellari trasmessi da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza nei quali erano state evidenziate le aree di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non avevano aderito o per i quali non era stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali, pubblicazione di idoneo avviso su un giornale a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, nonché affissione del medesimo avviso all'Albo Pretorio del Comune di VEROLENGO (TO).

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, l'avente diritto, Ditta "L'ISOLA SOCIETA' AGRICOLA s.r.l.", con sede a Torino, in Corso G. Matteotti n. 29, tramite propri consulenti tecnici e legali, in data 23.05.2014 ha presentato osservazioni scritte ritenendo del tutto inadeguate le indennità offerte a titolo provvisorio da SNAM.

Vista la propria Determinazione n. 404 in data 08.07.2014 con la quale le osservazioni della Ditta sopraccitata non erano state accolte ed erano stati autorizzati a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'asservimento con determinazione urgente delle indennità offerte a titolo provvisorio e, contestualmente, l'occupazione temporanea delle aree necessarie per il corretto svolgimento dei lavori, per la durata di 12 mesi dalla data di immissione nel possesso.

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., con i quali il sopraccitato provvedimento n. 404/2014, recante anche la misura delle indennità di asservimento ed occupazione offerte a titolo provvisorio, era stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Rilevato che i sopralluoghi per la redazione dei Verbali di Immissione nel Possesso e la compilazione degli Stati di Consistenza degli immobili da occupare e/o asservire si sono svolti in data 15.09.2014 e 16.09.2014 e, pertanto, l'autorizzazione all'occupazione temporanea dei terreni interessati scadeva il 16.09.2015.

Considerato che, in merito allo svolgimento dei lavori di che trattasi, SNAM Rete Gas S.p.A. con la nota n. 2676 del 26.07.2015 ha precisato che:

1. il rifacimento dell'attraversamento del Fiume Dora Baltea (che ha una lunghezza di 340 ml. circa) sarebbe stato realizzato con la tecnologia del "microtunnel", che prevede l'utilizzo di

una fresa a scudo chiuso per lo scavo, ed il successivo rivestimento continuo in conci in c.a. prefabbricati con cavo intasato;

2. il posizionamento dei macchinari adibiti alla realizzazione del microtunnel avrebbe comportato lavori di predisposizione e sistemazione delle aree necessarie;

Rilevato che, per cause non dipendenti dalla volontà della Società, era impossibile ultimare i lavori entro la data del 16.09.2015 (così come previsto dal proprio provvedimento n. 404 del 08.07.2014), tenuto conto che si era verificato un fermo ai lavori di costruzione del gasdotto, (e conseguente grave ritardo nel completamento dell'opera) in quanto:

- in data 13.03.2015 l'attività di perforazione si era bloccata senza possibilità di sblocco (dopo circa 110 metri dalla partenza), poiché la fresa aveva incontrato uno strato di grossi detriti alluvionali;
- per risolvere tale situazione, si era resa necessaria la costruzione di un pozzo palancolato e centinato verticale, al fine di verificare la presenza di eventuali danni alla fresa;
- a tutto Luglio 2015 il pozzo sopraccitato non era ancora stato ultimato.

Vista la propria Determinazione n. 193 in data 10.09.2015 con la quale era stata concessa, in favore di SNAM Rete Gas S.p.A., la proroga sino a tutto il 16.09.2016 del periodo di occupazione temporanea - che inizialmente scadeva il 16.09.2015 - al fine di consentire il completamento del nuovo metanodotto di cui all'oggetto considerato che si sarebbero dovute svolgere le seguenti attività:

- completamento del pozzo verticale;
- recupero della fresa con riparazione e/o sostituzione degli eventuali pezzi danneggiati e successivo riposizionamento della macchina per verificarne il corretto funzionamento;
- ripresa delle operazioni di scavo fino al completamento della costruzione del microtunnel (per una lunghezza residua di 230 ml. circa)
- varo della condotta DN 400 (per una lunghezza di 340 ml. circa);
- smantellamento del cantiere;
- ripristino dei terreni e restituzione ai privati per le coltivazioni agricole.

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., con i quali il sopraccitato provvedimento n. 193/2015, recante anche la misura delle indennità di occupazione offerte a titolo provvisorio, era stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Rilevato che, per cause non dipendenti dalla volontà della Società, era impossibile ultimare i lavori entro la data del 16.09.2016 (così come previsto dal proprio provvedimento n. 404/2014 e dal successivo provvedimento di proroga n. 193/2015), tenuto conto che si era verificato un ulteriore fermo ai lavori di costruzione del gasdotto, (e conseguente ulteriore ritardo nel completamento dell'opera) in quanto:

- I lavori per la costruzione del pozzo verticale e le successive operazioni - recupero della testa fresante, pulizia/riparazione della stessa e riposizionamento/verifica funzionamento della macchina - erano stati completati soltanto a metà Gennaio 2016;
- Solo a fine Gennaio 2016, erano riprese le attività di perforazione (microtunnel), ma i diversi tentativi di spinta effettuati avevano dato risultato negativo.
- Nonostante i diversi tentativi esperiti per sbloccare il treno di conci retro fresa (e quindi riprendere le operazioni di scavo), tutte le ulteriori prove di riavvio della trivellazione, protrattesi sino a fine giugno 2016, si erano concluse negativamente.
- pertanto a Luglio 2016 erano state avviate le attività di recupero della testata della fresa.

Vista la propria Determinazione n. 217 in data 15.09.2016 con la quale era stata autorizzata la ulteriore proroga fino a tutto il 16.09.2017 del periodo di occupazione temporanea - già prolungato fino al 16.09.2016 con i sopraccitati provvedimenti n. 404/2014 e 193/2015 - considerato che:

1. sarebbe stato necessario effettuare una nuova trivellazione (seguendo fedelmente il tracciato e le altre prescrizioni contenute nel progetto approvato con il provvedimento regionale n. 15/2014 sopraccitato) che avrebbe dovuto svolgersi secondo le seguenti fasi:
  - completamento delle attività di recupero della testata della fresa;
  - riposizionamento delle attrezzature di trivellazione e verifica corretta funzionalità;
  - completamento delle attività di trivellazione (per una lunghezza residua di 230 ml. circa);
  - varo della condotta DN 400 (per una lunghezza di 340 ml. circa);
  - smantellamento del cantiere;
  - ripristino dei terreni e restituzione ai privati per le coltivazioni agricole.
2. a causa delle difficoltà incontrate negli anni precedenti, la tempistica indicata da SNAM per il completamento dell'opera (Maggio 2017) era stata ritenuta puramente indicativa.

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., con i quali il sopraccitato provvedimento n. 217/2016, recante anche la misura delle indennità di occupazione offerte a titolo provvisorio, era stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Rilevato che, entro i termini di legge, solo alcune Ditte hanno accettato le indennità provvisorie a suo tempo offerte da SNAM Rete Gas S.p.A. ed elencate nei predetti provvedimenti regionali n. 404/2014, n. 193/2015 e n. 217/2016, mentre tutti gli altri intestatari dei terreni interessati dal gasdotto di che trattasi:

- hanno rifiutato le somme offerte da SNAM a titolo provvisorio;
- nulla hanno comunicato al riguardo.

Rilevato che ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "...in caso di silenzio l'indennità si intende a tutti gli effetti rifiutata...".

Rilevato che, con la nota n. 3825 in data 01.03.2017, SNAM Rete Gas S.p.A. ha trasmesso gli Elenchi Riassuntivi "A" e "B" - relativi ai tratti di gasdotto rispettivamente dei Comuni di CRESCENTINO (VC) e VEROLENGO (TO), - con l'indicazione delle Ditte che non avevano espressamente accettato le indennità stabilite con i provvedimenti regionali n. 404/2014 n. 193/2015 e n. 217/2016, tutti sopraccitati.

Considerata la necessità, dato il notevole lasso di tempo trascorso, di chiedere con urgenza alle Commissioni Provinciali Espropri di VERCELLI e TORINO la determinazione delle indennità definitive di occupazione temporanea ed imposizione di servitù.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4-6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.

Tutto quanto sopra premesso,

*determina*

**ART. 1**

Di richiedere alla Commissione Provinciale Espropri di VERCELLI la determinazione delle indennità definitive - di asservimento e di occupazione temporanea (autorizzata con i provvedimenti regionali n. 404/2014, n. 193/2015 e n. 217/2016, tutti citati in premessa) - relative agli immobili, siti nel Comune di CRESCENTINO (VC), per i quali vi è stato il rifiuto espresso o tacito dell'indennizzo di natura provvisoria, meglio descritti nell'Elenco Riassuntivo "A", relativo al tratto di gasdotto in Provincia di VERCELLI, che forma parte integrante del presente provvedimento di cui costituisce l'Allegato n. 1.

## **ART. 2**

Di richiedere alla Commissione Provinciale Espropri di TORINO la determinazione delle indennità definitive - di asservimento e di occupazione temporanea (autorizzata con i provvedimenti regionali n. 404/2014, n. 193/2015 e n. 217/2016, tutti citati in premessa) - relative agli immobili, siti nel Comune di VEROLENGO (TO), per i quali vi è stato il rifiuto espresso o tacito dell'indennizzo di natura provvisoria, meglio descritti nell'Elenco Riassuntivo "B", relativo al tratto di gasdotto in Provincia di TORINO, che forma parte integrante del presente provvedimento di cui costituisce l'Allegato n. 2.

## **ART. 3**

Di inviare alla Commissione Provinciale Espropri di VERCELLI:

- copia del provvedimento n. 404/2014 - di asservimento ed occupazione temporanea fino a tutto il 16.09.2015 - citato in premessa;
- copia dei provvedimenti n. 193/2015 e n. 217/2016 - entrambi citati in premessa - con i quali l'occupazione temporanea era stata successivamente prorogata fino a tutto il 16.09.2017;
- copia degli stati di consistenza e dei verbali di immissione nel possesso relativi agli immobili descritti nell'Allegato n. 1 di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

## **ART. 4**

Di inviare alla Commissione Provinciale Espropri di TORINO:

- copia del provvedimento n. 404/2014 - di asservimento ed occupazione temporanea fino a tutto il 16.09.2015 - citato in premessa;
- copia dei provvedimenti n. 193/2015 e n. 217/2016 - entrambi citati in premessa - con i quali l'occupazione temporanea era stata successivamente prorogata fino a tutto il 16.09.2017;
- copia degli stati di consistenza e dei verbali di immissione nel possesso relativi agli immobili descritti nell'Allegato n. 2 di cui al precedente art. 2 del presente provvedimento;
- copia delle osservazioni presentate in data 23.05.2014 (tramite propri consulenti tecnici legali) dalla Ditta "L'ISOLA SOCIETA' AGRICOLA s.r.l." di Torino in premessa generalizzata;
- copia delle deduzioni di SNAM Rete Gas S.p.A. in risposta alle osservazioni sopraccitate.

## **ART. 5**

Le Commissioni Provinciali Espropri di VERCELLI e TORINO potranno richiedere direttamente a SNAM Rete Gas S.p.A., ai Comuni di CRESCENTINO (VC) e VEROLENGO (TO), al Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile nonché ad altre strutture regionali ed altri Enti Pubblici,

tutta la documentazione integrativa ritenuta necessaria per la determinazione delle indennità di cui agli artt. 1 e 2.

Al fine di agevolare le operazioni di rideterminazione, dato il notevole lasso di tempo trascorso, SNAM Rete Gas S.p.A. dovrà inviare alle C.P.E. di VERCELLI e TORINO copia degli Elenchi Riassuntivi "A" e "B" di cui ai precedenti artt. 1 e 2 su adeguato supporto informatico (facilmente modificabile).

Onde consentire la corretta valutazione delle osservazioni di cui al precedente art. 4, oltre che degli eventuali danni subiti da altri privati, SNAM Rete Gas S.p.A. dovrà inoltre fornire tutti ragguagli tecnici richiesti dalla Commissione.

## **ART. 6**

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché dell' art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

## **ART. 7**

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(Dr. Marco PILETTA)